

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 marzo 2026, n. 78

AU TZT8F27 Impianto fotovoltaico, di potenza nominale complessiva pari a 4,359 MWe, di cui 1,824 MW a terra e 2,535 MW su coperture esistenti, ubicato nel Comune di Bari (BA), presso la Caserma della Legione Allievi della Guardia di Finanza e aree limitrofe.

Proponente: Legione Allievi della Guardia di Finanza – C.F. e P. IVA: 93445050722 –Sede Legale: Viale Europa n. 94, 70100, Bari

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale”;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente), con particolare riferimento all’art. 27-bis della Parte Seconda – Titolo III;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante “Norme per la pianificazione paesaggistica”;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 9;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 15, comma 2;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” convertito con modifiche dalla Legge n. 4 del 15 gennaio 2026;

VISTE

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029, di approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere "Agenda di Genere";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l'approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2025, n. 1280, relativa all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.

VISTA la nota pec, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 141138 del 18/03/2025, con la quale Legione Allievi della Guardia di Finanza (di seguito: il Proponente), ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica**, ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, sito nel Comune di Bari (BA) di potenza nominale complessiva prevista pari a 4,359 MWe, di cui 1,824 MW a mezzo di moduli posizionati a terra e 2,535 MW sulle coperture degli edifici, oltre impianto di accumulo per una potenza di 3,1 MWh, nonché opere e infrastrutture connesse, ubicate nei Comuni di Bari (BA).

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico, avente una potenza nominale complessiva pari a 4,359MWe, di cui 1,824 MW a terra (moduli su strutture fisse in area oggetto di esproprio) e 2,535 MW su coperture esistenti (pensiline/edifici), è ubicato nel Comune di Bari (BA), Viale Europa n. 97 (Loc. San Paolo), presso la Caserma della Legione Allievi della Guardia di Finanza, nonché presso le aree limitrofe e che la soluzione di connessione condivisa dal Gestore di Rete (E-distribuzione) prevede il collegamento su punto di connessione esistente (Cabina BARI IND. 1), con rifacimento del quadro MT. Non sono previste nuove infrastrutture di rete esterne (elettrorodotti aerei o interrati) al di fuori del perimetro già infrastrutturato.

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 0164488 del 28/03/2025, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 190/2024;

VISTO che, in ordine alla titolarità delle aree esterne a quelle pertinenziali, su cui è prevista l'installazione di moduli a terra per una potenza di picco pari a 1,824 MW, era necessario acquisire titolo di disponibilità nell'ambito del diverso procedimento amministrativo ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, di cui è autorità competente il Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campagna Molise Puglia Basilicata;

RILEVATO CHE, con Decreto Provveditoriale n. 211 del 29/08/2025, il Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campagna Molise Puglia Basilicata adottava, ai sensi degli artt. 14-bis e 14 quater della L. n. 241/1990, "la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnico-amministrativa "Lavori per la riqualificazione e l'efficientamento energetico presso la sede della Legione Allievi della Guardia di Finanza, viale Europa in Bari", accertava, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la conformità urbanistica ed edilizia del progetto di cui al precedente punto e apponeva, ai sensi dell'art. 3 del DPR 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio alle aree esterne;

RILEVATO che, con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 1718 del 17/06/2025, il progetto veniva escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ritenendo che l'impianto non generasse impatti ambientali significativi e negativi, alle condizioni in esso riportate;

PRESO ATTO delle determinazioni e pareri resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti dal procedimento, nonché delle prescrizioni e condizioni dalle medesime formulate e quivi confermate;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione del 20/03/2026 a firma del funzionario istruttore E.Q. Ing. Gabriele Dizonno, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

VISTI gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile alla luce dei pareri favorevoli espressi e, in particolare, dell'esito della verifica di assoggettabilità a VIA, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1718 del 17/06/2025, con cui la Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente Impianti termici, Promozione e coordinamento dello Sviluppo economico ha disposto l'esclusione dal provvedimento di V.I.A., nonché, in materia paesaggistica, del parere espresso con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 20/06/2025 dalla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con cui è stato espresso Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) per il progetto in oggetto;

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex D. Lgs. n. 387/2003, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente art. 9 del Decreto Legislativo n. 190/2024 e ss.mm.ii., rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1

1. La **Legione Allievi della Guardia di Finanza**, avente sede legale in Viale Europa n. 94, 70100, Bari, C.F. 93445050722, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, sito nel Comune di Bari (BA) di potenza nominale complessiva prevista pari a 4,359 MWe, di cui 1,824 MW a mezzo di moduli posizionati a terra e 2,535 MW sulle coperture degli edifici, oltre impianto di accumulo per una potenza di 3,1 MWh, nonché opere e infrastrutture connesse, ubicate nei Comuni di Bari (BA), come dettagliatamente elencati nella relazione istruttoria, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.
2. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss. con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri.
4. La Legione Allievi della Guardia di Finanza è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
5. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
6. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.
7. La presente Autorizzazione Unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente;
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

ART. 2

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente.

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

ART. 3

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale in atti; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata da parte della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.

Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.

Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione lavori dell'opera collaudabile, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 4

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

Entro il termine 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 7

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché eventuali subentranti per volturazione, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
4. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
5. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
6. a effettuare il monitoraggio degli effetti ambientali, ove richiesto;
7. varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi) dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione o a procedura semplificata; L'accogliibilità di eventuali varianti resta comunque subordinata alla necessità che la produzione di energia rinnovabile resti finalizzabile agli obiettivi regionali di cui alla "Tabella 1" di cui all' Allegato C-BIS del D.Lgs. 190/2024 modificato da Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4), già Tabella A allegata all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 21 giugno 2024;
8. Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta una relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti;
9. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

10. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
11. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012.

ART. 8

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 9

Il presente provvedimento è reso ai sensi del D.Lgs. 190/2024.

ART. 10

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 11

Il presente provvedimento adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 11 (undici) facciate e da un Allegato composto da n. 274 (duecentosettantaquattro) facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sull'Albo Telematico, ovvero:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul B.U.R.P., al netto della relazione istruttoria allegata;
- sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati al punto 24 della relazione istruttoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria GdF_signed_signed.pdf - 8b059669ee95be411eb5d396d0aa62ad5c4c6badf8a92aa46d353c94f5064320
Allegato 1 pareri.pdf - 3fb2d38b1f115c3cb4daa51a7a05e7e2a29f9fdcf20737dc1b35a6bdb35b121d
all2 TZT8F27_TabellaElencoElaborati.pdf - 4799fa2126b657903b0b4ff9a1b11d910a3226c576f9c2b0595ea4450990317d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00087

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Gabriele Dizonno

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta

Gabriele Dizonno

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace